



Dallo Studio Amato di Roma, 17 agosto 2019

Dal 2020 basta con i registri delle dichiarazioni di intento

La norma contenuta nel Decreto crescita DL 34/2019.

Una buona semplificazione è il regalo del Decreto Crescita sul tema delle lettere d'intento, in attesa del decreto attuativo, atteso entro il 29 agosto che potrà anche anticipare le nuove disposizioni all'anno corrente, dal 2020 vengono a cadere gli obblighi:

per **l'esportatore abituale**, di consegnare ad ogni fornitore la lettera di intento completa della ricevuta di presentazione all'AE;

in capo **ai soggetti interessati** di numerare progressivamente le lettere di intento e di annotarle negli appositi registri, conservandole secondo il disposto dell'art. 39 DPR 633/1972;

per i fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

Pertanto i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento, mentre gli esportatori abituali continueranno a trasmettere telematicamente all'AE gli estremi delle lettere d'intento.

La norma interviene anche sulle sanzioni prevedendo la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, fermo il versamento della stessa, a spese del cedente o prestatore che effettua operazioni *non imponibili* senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'AE della lettera d'intento.